

Giovedì 12 settembre 2013

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, alle parti sociali dell'Unione europea, nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TA(2013)0387

Situazione dei minori non accompagnati nell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE (2012/2263(INI))

(2016/C 093/26)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3,
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 67 e 79,
- viste le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il suo articolo 24,
- vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i relativi protocolli,
- vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, del 6 maggio 2010, sul «Piano d'azione per i minori non accompagnati (2010 — 2014)», COM(2010)0213,
- vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 28 settembre 2012, dal titolo «Relazione intermedia relativa all'attuazione del Piano d'azione sui minori non accompagnati» (COM(2012)0554),
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 20 aprile 2010, sul «Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma» (COM(2010)0171),
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini — programma di Stoccolma»⁽¹⁾,
- visti gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti,
- viste le conclusioni del Consiglio «Giustizia e affari interni» del 3 giugno 2010 sui minori non accompagnati, adottate nel corso della sua 3018a riunione,
- vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

Giovedì 12 settembre 2013

- vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI⁽¹⁾ e vista la comunicazione della Commissione dal titolo «La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)»,
- viste le direttive in materia di asilo, segnatamente la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta⁽²⁾, la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo⁽³⁾, e la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare⁽⁴⁾,
- viste le proposte di riforma della Commissione sugli strumenti del regime europeo comune in materia di asilo, in particolare la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (rifusione) (COM(2011)0320), nonché la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (COM(2011)0319), e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2008)0820),
- vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare⁽⁵⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale⁽⁶⁾,
- vista la decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»⁽⁷⁾,
- vista la comunicazione del 23 febbraio 2011 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Valutazione degli accordi di riammissione dell'UE» (COM(2011)0076),
- visti i contributi del Consiglio d'Europa, in particolare la risoluzione 1810(2011) della sua Assemblea parlamentare dal titolo «problemi legati all'arrivo, al soggiorno e al ritorno di minori non accompagnati in Europa», la raccomandazione del suo Comitato dei ministri agli Stati membri sui progetti di vita in favore dei minori stranieri non accompagnati (CM/Rec(2007)9), nonché le venti linee guida su tutti gli stadi del procedimento di rimpatrio forzato, adottate dal Comitato dei ministri (CM(2005)40),
- visti gli strumenti internazionali in materia di diritti dell'infanzia, segnatamente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare l'articolo 3 della stessa, nonché l'osservazione generale n. 6 (2005) del Comitato dell'ONU sui diritti dell'infanzia relativa al trattamento dei minori non accompagnati e dei minori al di fuori del loro paese di origine,

⁽¹⁾ GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

⁽⁵⁾ GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU L 173 del 3.7.2007, pag. 19.

Giovedì 12 settembre 2013

- viste le Linee guida del 1997 dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, relative alle politiche e alle procedure da seguire per i minori non accompagnati richiedenti asilo,
 - vista la raccomandazione generale n. 19 del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, adottata nel 1992,
 - vista la Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, primo strumento internazionale relativo ai diritti umani riguardante esclusivamente la violenza contro le donne, adottata nel dicembre 1993,
 - visto il protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0251/2013),
- A. considerando che ogni anno migliaia di cittadini originari di paesi terzi o apolidi, di età inferiore ai 18 anni, arrivano soli sul territorio europeo o si ritrovano soli dopo il loro arrivo;
- B. considerando che il perdurare dei conflitti in diverse parti del mondo e la crisi economica globale attualmente in corso hanno causato un incremento del numero di minori non accompagnati;
- C. considerando che le ragioni dell'arrivo di minori non accompagnati sono molteplici: guerre, violenze, violazioni dei loro diritti fondamentali, desiderio di ricongiungersi con i propri familiari, disastri naturali, povertà, tratta degli esseri umani, sfruttamento, ecc.;
- D. considerando che è opportuno dedicare un'attenzione particolare ai minori non accompagnati, vittime della tratta di esseri umani, in quanto la loro situazione di particolare vulnerabilità richiede assistenza e sostegno specifici;
- E. considerando che l'arrivo di molti minori è causato dai matrimoni forzati e che l'Unione europea deve adoperarsi ancora di più per contrastare tale fenomeno;
- F. considerando che questi minori si trovano per loro natura in una situazione estremamente vulnerabile e che è necessario garantire il rispetto dei loro diritti fondamentali;
- G. considerando che, ai sensi del trattato sull'Unione europea, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e della Convenzione sui diritti del fanciullo dell'ONU, l'Unione europea e gli Stati membri hanno l'obbligo di proteggere i diritti dei bambini;
- H. considerando che il programma di Stoccolma ha attribuito la priorità alla protezione dei minori non accompagnati;
- I. considerando che l'accoglienza e l'assistenza riservate ai minori non accompagnati variano da un paese all'altro e non esiste un livello equivalente ed effettivo di protezione;
- J. considerando che è necessario garantire l'uguaglianza di genere e la protezione uniforme dei diritti umani dei ragazzi e delle ragazze migranti non accompagnati e che è necessario prestare particolare attenzione alla violazione dei diritti umani delle ragazze e alla garanzia di un sostegno e di soluzioni adeguate;
- K. considerando che si registrano numerosi casi di scomparsa di minori dai centri di accoglienza per i richiedenti asilo;

Giovedì 12 settembre 2013

Raccomandazioni generali

1. rammenta che un minore non accompagnato è innanzitutto un bambino potenzialmente a rischio e che la protezione dei bambini, e non le politiche dell'immigrazione, deve essere il principio guida degli Stati membri e dell'Unione europea a tal riguardo, rispettando il principio di base dell'interesse superiore del bambino; ricorda che per bambino e di conseguenza per minore si intende qualsiasi persona, senza alcuna eccezione, che non abbia ancora completato il diciottesimo anno di vita; rileva che i minori non accompagnati, in particolare le giovani, sono due volte più suscettibili di essere confrontati con difficoltà e problemi rispetto agli altri minori; osserva che essi sono particolarmente vulnerabili, nella misura in cui essi hanno le stesse esigenze degli altri minori e rifugiati con cui condividono esperienze analoghe; sottolinea che le ragazze e le donne sono particolarmente vulnerabili alle violazioni dei loro diritti nel corso del processo migratorio e che le ragazze non accompagnate sono particolarmente a rischio in quanto sono spesso il principale oggetto dello sfruttamento sessuale, degli abusi e della violenza; rammenta che nell'UE i minori non accompagnati sono spesso trattati dalle autorità come delinquenti che hanno violato le leggi sull'immigrazione, anziché come individui con diritti in funzione dell'età e delle circostanze particolari;
2. rammenta inoltre che l'interesse superiore del minore, quale sancito nei testi e nella giurisprudenza, deve essere considerato preminente, in qualsiasi azione intrapresa nei suoi confronti, sia da autorità pubbliche, sia da istituzioni private; invita la Commissione a favorire la corretta applicazione delle disposizioni legislative dell'UE sull'interesse superiore del bambino e a proporre orientamenti strategici, basati sulle prassi migliori, la giurisprudenza e il commento generale n. 6 (2005) del Comitato dell'ONU sui diritti del fanciullo, sul trattamento dei bambini non accompagnati o separati dalle loro famiglie, fuori dal loro paese di origine, e di valutare, sulla base di una serie di indici e criteri, quale sia l'interesse superiore del bambino; invita la Commissione ad attuare le misure legislative e non legislative volte ad assicurare un'adeguata protezione dei bambini e dei minori non accompagnati, intese, in particolare, a migliorare i metodi per trovare soluzioni sostenibili;
3. condanna fermamente le carenze esistenti in materia di protezione dei minori non accompagnati nell'Unione europea e denuncia le condizioni di accoglienza, spesso deplorabili, dei minori nonché le numerose violazioni dei loro diritti fondamentali in taluni Stati membri;
4. sottolinea l'importanza, per l'Unione europea e gli Stati membri, di dare una risposta coerente a questa problematica, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali; plaude agli Stati membri che hanno scelto, nel quadro del protocollo opzionale delle Nazioni Unite alla Convenzione dei diritti del fanciullo, di garantire ai minori un'adeguata protezione giuridica dalle peggiori forme di sfruttamento;
5. accoglie con favore l'adozione, da parte della Commissione, del piano d'azione 2010-2014 sui minori non accompagnati; deplora tuttavia il fatto che l'approccio della Commissione non sia maggiormente fondato sulla protezione dei diritti fondamentali dei minori e constata che le misure esistenti non sono sufficienti e che per una protezione più completa dei minori non accompagnati sono necessarie ulteriori misure; ricorda che uno degli obiettivi, per l'UE e gli Stati membri, del piano d'azione dell'UE sui minori non accompagnati è stato quello di affrontare le cause profonde della migrazione e integrare la questione dei minori non accompagnati nella cooperazione allo sviluppo, contribuendo in tal modo alla creazione di ambienti sicuri in grado di consentire ai minori di crescere nei loro paesi di origine; sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente la componente preventiva delle politiche dell'UE sui minori non accompagnati prestando maggiore attenzione agli sforzi profusi nell'ambito dell'eradicazione della povertà, delle politiche in materia di salute e occupazione, dei diritti umani e della democratizzazione, nonché della ricostruzione postbellica; ritiene che l'UE debba andare oltre il piano d'azione proposto dalla Commissione, in modo da rafforzare effettivamente i diritti fondamentali dei minori non accompagnati; sottolinea, in particolare, la necessità di rafforzare lo status del «tutore legale» nell'UE e nei paesi partner e reputa estremamente importante elaborare un programma di monitoraggio in cooperazione con i paesi d'origine e gli eventuali paesi di transito, al fine di assicurarsi che il minore sia adeguatamente tutelato dopo il suo ritorno e il suo reinserimento nel paese d'origine;
6. deplora la frammentazione delle norme europee in materia di minori non accompagnati ed esorta la Commissione a redigere un manuale destinato agli Stati membri e a tutti gli operatori, che riunisca le varie basi giuridiche, al fine di facilitare la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, e di rafforzare la protezione dei minori non accompagnati;
7. deplora la mancanza di statistiche ufficiali attendibili sui minori non accompagnati; invita gli Stati membri e la Commissione a migliorare la raccolta di statistiche sui minori non accompagnati, comprese le statistiche sull'età e il genere, per perfezionare la comparabilità della raccolta di statistiche nei vari Stati membri, a stabilire un metodo coordinato per la raccolta e la condivisione di informazioni in ogni Stato membro, garantendo al contempo che i dati personali siano protetti, per mezzo di piattaforme che riuniscono tutte le parti coinvolte nella questione dei minori non accompagnati e di un

Giovedì 12 settembre 2013

elenco dei punti di contatto nazionali, e a fare un migliore uso degli strumenti già disponibili per raccogliere le statistiche a livello di Unione, come Eurostat, Frontex, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA) e la Rete europea sulle migrazioni; sottolinea che lo scopo della raccolta di tali dati è quello di comprendere meglio la situazione, migliorare la protezione dei minori non accompagnati e rispondere meglio alle loro esigenze; invita la Commissione, gli Stati membri, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e le organizzazioni internazionali e non governative a impegnarsi ulteriormente a raccogliere, controllare e scambiare dati accurati disaggregati per genere così da ottenere un'immagine esauriente del numero di minori non accompagnati, in particolare delle giovani, ed essere in grado di esaminare le esigenze specifiche di tale categoria al fine di fornire loro sostegno e di attuare misure specifiche per affrontare le problematiche correlate e condividere le migliori prassi per produrre miglioramenti;

8. ricorda che l'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare la cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito dei minori non accompagnati, rispettare i loro diritti fondamentali e questioni come l'individuazione di soluzioni sostenibili, il reperimento delle famiglie, il ritorno e la riammissione monitorati, quando ciò è nell'interesse superiore del bambino, il ripristino dei legami familiari e il reinserimento; invita inoltre a migliorare la cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito in materia di prevenzione e di lotta contro la tratta di esseri umani, in particolare il traffico di bambini e lo sfruttamento di minori, la prevenzione dell'immigrazione irregolare e altre forme di violenza contro le donne, come i matrimoni forzati, anche nel contesto dei dialoghi regolari condotti fra l'UE e questi Stati e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE); invita la Commissione e gli Stati membri a integrare la protezione dei bambini e la questione dei minori non accompagnati nelle politiche di sviluppo e di cooperazione; sottolinea l'importanza di sviluppare in maniera coerente le strategie dell'UE in materia di immigrazione, asilo e diritti dei minori, riguardanti sia i minori dell'Unione europea sia quelli dei paesi terzi, tenendo debitamente conto del loro impatto sui paesi in via di sviluppo; ricorda l'obbligo della coerenza delle politiche per lo sviluppo (PCD) sancito nel trattato di Lisbona; invita la Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi a promuovere campagne di sensibilizzazione nei paesi di origine, transito e destinazione dei minori non accompagnati sui rischi legati alla migrazione minorile, segnatamente sullo sfruttamento minorile e sulla criminalità organizzata; sottolinea che le indagini per conoscere la storia personale e familiare sono molto importanti per conoscere il contesto di origine del minore al fine di elaborare un progetto individuale di integrazione nel paese di arrivo o un reinserimento nel paese di origine;

9. rammenta che la lotta contro la tratta di esseri umani è un passo necessario e fondamentale, dal momento che i minori, soprattutto le giovani, sono particolarmente esposti e vulnerabili ad esso, la violenza specifica di genere e lo sfruttamento, in particolare, lo sfruttamento lavorativo e sessuale; evidenzia la necessità di mettere in atto meccanismi efficaci per prevenire, individuare, rendicontare, rinviare, investigare, trattare e seguire casi relativi alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento lavorativo e sessuale, nonché di adottare misure nei paesi terzi per affrontare alle radici le cause della tratta; a tal riguardo, chiede alla Commissione e agli Stati membri una grande vigilanza e di attuare con efficacia la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; invita gli Stati membri e l'UE a rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria e a cooperare con il coordinatore antitratta dell'UE al fine di individuare potenziali vittime, sensibilizzare l'opinione pubblica e lottare contro la tratta di esseri umani; infine, accoglie con favore l'adozione della strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta di esseri umani (2012-2016), in particolare le disposizioni in materia di finanziamento dell'elaborazione di linee guida su sistemi di protezione dell'infanzia e lo scambio di prassi migliori; ricorda agli Stati membri l'articolo 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che invita gli Stati ad adottare provvedimenti per impedire gli spostamenti illeciti di bambini; invita gli Stati membri a collaborare con i paesi terzi al fine di affrontare il problema sempre più grave del contrabbando di minori; esorta gli Stati membri a perseguire, ove possibile, i contrabbandieri con sanzioni adeguate e commensurabili; esprime preoccupazione per la situazione di molti minori non accompagnati che vivono in clandestinità nell'UE e che sono particolarmente vulnerabili allo sfruttamento e all'abuso; invita le autorità degli Stati membri e le organizzazioni della società civile a collaborare e ad adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire la loro protezione e dignità;

10. deplora il fatto che, rispetto ad altri settori umanitari, i fondi stanziati per la protezione dei minori siano decisamente e sistematicamente inadeguati; invita la Commissione a dedicare rubriche specifiche ai minori non accompagnati nel Fondo europeo «asilo e migrazione», al fine di agevolare la creazione di garanzie sostenibili per la protezione dei minori, nonché

Giovedì 12 settembre 2013

nel Fondo sociale europeo, segnatamente al fine di sostenere i territori maggiormente interessati; è opportuno garantire un finanziamento di lungo termine adeguato per i programmi intesi a identificare i minori non accompagnati, ad accoglierli in modo adeguato, a proteggerli, a nominare i tutori, a rintracciare la famiglia, a garantire loro una nuova sistemazione e il reinserimento, nonché a formare le guardie e le autorità di frontiera;

Linee strategiche

11. invita la Commissione a elaborare linee strategiche vincolanti ad uso di tutti gli Stati membri, che dovrebbero trarre insegnamento dalle migliori pratiche, assumere la forma di norme minime comuni e dettagliare ogni fase del processo, dal momento dell'arrivo del minore sul territorio europeo, per assicurargli un'adeguata protezione, e fino al raggiungimento di una soluzione duratura; invita gli Stati membri ad adottare strategie nazionali per i minori non accompagnati, sulla base di tali orientamenti strategici, e di designare un punto di contatto nazionale, incaricato di coordinare l'applicazione di misure e azioni; invita la Commissione a monitorare la situazione e le azioni intraprese negli Stati membri, in collaborazione con il gruppo di esperti, e a presentare una relazione annuale al Parlamento e al Consiglio;

12. ricorda che a nessun minore può essere negato l'accesso al territorio dell'Unione e insiste sul fatto che gli Stati membri devono rispettare gli obblighi internazionali ed europei che si applicano quando un minore è sotto la loro giurisdizione, senza restrizioni arbitrarie; ricorda che alle frontiere di uno Stato membro nessun bambino può essere respinto per mezzo di una procedura sommaria;

13. esorta gli Stati membri a rispettare rigorosamente l'obbligo fondamentale di non condannare mai un minore a pene detentive, senza alcuna eccezione; deplora che la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti asilo non abbia vietato la detenzione dei minori non accompagnati richiedenti asilo ed esorta gli Stati membri a rispettare il parametro delle circostanze eccezionali stabilito dalla direttiva; chiede alla Commissione di essere estremamente vigile nell'applicazione delle disposizioni europee in materia di detenzione dei minori, alla luce della giurisprudenza; esorta gli Stati membri a collocare i minori in istituti specifici per l'infanzia tenendo conto dell'età e del genere;

14. ritiene sia responsabilità di ciascuno Stato membro identificare i minori non accompagnati; invita gli Stati membri a indirizzarli immediatamente verso servizi specializzati che dovranno, da un lato, effettuare una valutazione delle circostanze individuali e delle esigenze di ciascun minore, in particolare la sua nazionalità, il livello di istruzione, la provenienza etnica, culturale e linguistica e il grado di vulnerabilità e, dall'altro, fornire loro immediatamente, in una lingua e forma che capiscono, se necessario tramite interpreti, tutte le informazioni necessarie sui loro diritti, la protezione, le opportunità legali e di assistenza, le procedure e le loro implicazioni; invita gli Stati membri a condividere le migliori pratiche sugli strumenti a misura di minore intesi a spiegare con chiarezza ai minori le procedure e i loro diritti; invita in tale contesto gli Stati membri a prestare un'attenzione particolare e a stabilire un regime speciale in termini di identificazione, accoglienza e protezione di minori non accompagnati con esigenze di protezione specifiche, in particolare minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani, fornendo loro l'assistenza e la protezione necessarie ai sensi della direttiva 2011/36/UE;

15. deplora l'inadeguatezza e la natura invadente delle tecniche mediche utilizzate per valutare l'età in alcuni Stati membri, che possono causare traumi, e la natura controversa e i grandi margini di errore di alcuni metodi basati sulla maturità delle ossa o la mineralizzazione dei denti; invita la Commissione a includere negli orientamenti strategici standard comuni basati sulle pratiche migliori, riguardanti il metodo di accertamento dell'età, che dovrebbero consistere in una valutazione multidimensionale e multidisciplinare, essere effettuati in modo scientifico, a misura di minore, sensibile al genere ed equo, con particolare attenzione alle ragazze, e svolti solo da professionisti ed esperti qualificati e indipendenti; ricorda che l'accertamento dell'età deve essere effettuato nel rispetto dei diritti del bambino, dell'integrità fisica e della dignità umana e che ai minori deve essere sempre riconosciuto il beneficio del dubbio; ricorda inoltre che gli esami medici devono essere effettuati solo quando gli altri metodi di valutazione dell'età siano stati esauriti e che dovrebbe essere possibile presentare ricorso contro i risultati di detta valutazione; accoglie con favore i lavori dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) al riguardo, che dovrebbero essere estesi a tutti i minori;

Giovedì 12 settembre 2013

16. chiede agli Stati membri di designare, fin dall'arrivo di un minore sul territorio europeo e fino al raggiungimento di una soluzione sostenibile, un tutore o una persona responsabile con il compito di accompagnarlo, assisterlo e rappresentarlo in tutte le procedure e di dargli la possibilità di beneficiare di tutti i suoi diritti in tutte le procedure; chiede inoltre che tale persona riceva una formazione specifica sulle problematiche legate ai minori non accompagnati, la tutela dell'infanzia e i diritti dei bambini, nonché sulla normativa in materia di asilo e di immigrazione, e agisca in piena indipendenza; ritiene che queste persone debbano ricevere una formazione continua e adeguata ed essere sottoposte a controlli regolari e indipendenti; invita la Commissione a includere nelle linee strategiche norme comuni basate sulle migliori prassi riguardanti il mandato, le funzioni, le qualità e le competenze di tali persone;

17. invita gli Stati membri a garantire che i funzionari e il personale che lavora per le autorità e che è suscettibile di entrare in contatto con minori non accompagnati, compresi quelli che sono vittime della tratta di esseri umani, siano qualificati e attestati di conseguenza e possano identificare e affrontare adeguatamente questi casi, a fornire loro una formazione adeguata alle specifiche esigenze dei minori non accompagnati e sui diritti, il comportamento e la psicologia dei bambini, nonché sulla normativa in materia di asilo e di immigrazione; invita gli Stati membri a prevedere una formazione obbligatoria sulle tematiche di genere per il personale responsabile dell'accoglienza di minori non accompagnati presso i centri di accoglienza, così come per intervistatori, decisori e rappresentanti legali dei minori non accompagnati, nonché ad assicurare che la polizia e le autorità giudiziarie negli Stati membri siano sottoposte regolarmente a formazioni sulle tematiche di genere; sottolinea che la persona responsabile per il minore deve offrirgli informazioni e consulenza, limitandosi tuttavia a integrare e non sostituire l'assistenza legale; sottolinea che, indipendentemente dalla nazionalità del minore o dal riconoscimento della stessa, spetta allo Stato membro in cui il minore si trova esercitare la tutela dei minori non accompagnati e offrire loro la massima protezione;

18. esorta gli Stati membri, al fine di garantire coerenza e di uniformare le norme in materia di protezione dei minori non accompagnati all'interno dell'UE, ad assicurare ai minori non accompagnati, indipendentemente dal loro status e alle stesse condizioni dei bambini cittadini del paese ospitante:

- un accesso a un alloggio appropriato: l'alloggio deve sempre includere condizioni sanitarie adeguate; l'alloggio «in un centro» non deve mai essere in un centro chiuso e nei primi giorni deve essere in un centro specializzato nell'accoglienza dei minori non accompagnati; questa prima fase deve essere seguita da una sistemazione più stabile; i minori non accompagnati devono sempre essere separati dagli adulti; il centro deve essere adeguato alle esigenze dei minori e disporre di attrezzature adeguate; l'alloggio presso famiglie ospitanti e in «unità di vita» e l'alloggio comune con familiari minorenni o altre persone minorenni di riferimento devono essere sostenuti quando sono adeguati e voluti dal minore;
- materiale adeguato, supporto legale e psicologico, che devono essere forniti dal momento in cui i bambini sono riconosciuti come minori non accompagnati;
- il diritto all'istruzione, alla formazione professionale nonché a un sostegno socio educativo e l'immediato accesso ad essi; la frequenza scolastica nello Stato di accoglienza deve essere consentita tempestivamente; a titolo integrativo, subito dopo il loro ingresso nel territorio nazionale di uno Stato membro, i minori non accompagnati devono ottenere accesso gratuito a corsi di lingua, e segnatamente nella rispettiva lingua nazionale; gli Stati membri devono agevolare il riconoscimento degli studi precedentemente seguiti dai minori al fine di consentire loro di accedere a un'istruzione complementare in Europa;
- il diritto alla salute e l'accesso a cure mediche di base adeguate; gli Stati membri devono altresì garantire l'accesso gratuito a servizi sanitari di base adeguati e inoltre assicurare un'assistenza medica e psicologica adeguata ai minori che siano stati vittime di torture, abusi sessuali o altre forme di violenza; gli Stati membri devono inoltre fornire, se del caso, un'assistenza speciale (ad esempio, l'accesso ai servizi di riabilitazione) per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato;
- l'accesso all'informazione e all'utilizzo dei media (radio, TV, Internet) per soddisfare le proprie esigenze di comunicazione;

Giovedì 12 settembre 2013

- il diritto al riposo e al tempo libero, nonché il diritto al gioco e alle attività ricreative;
- il diritto di ciascun minore non accompagnato alla valorizzazione e all'ulteriore sviluppo della propria identità e dei propri valori culturali, ivi compresa la propria lingua madre;
- il diritto di manifestare e di praticare la propria religione;

19. rammenta che tutte le procedure devono essere adattate ai minori e tenere conto dell'età, del grado di maturità e di comprensione, e inoltre delle necessità dei minori, in conformità delle linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore, e plaude alle attività della Commissione intese a promuovere tali linee guida; in tutte le fasi delle procedure deve essere sentito e preso in considerazione il punto di vista del minore, in collaborazione con persone competenti e qualificate, come psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali;

20. si compiace dei progressi compiuti nella legislazione in materia di asilo e invita gli Stati membri a intraprendere le riforme legislative e amministrative necessarie per attuare con efficacia tali disposizioni; ricorda tuttavia che le politiche dell'UE in materia di asilo devono trattare i minori non accompagnati innanzitutto come bambini e sollecita pertanto gli Stati membri a dispensare, per quanto possibile, i minori non accompagnati da procedure accelerate e dalle procedure di frontiera; ricorda inoltre che lo Stato membro responsabile di una domanda d'asilo presentata in più di uno Stato membro da un minore non accompagnato, senza che un membro della sua famiglia sia legalmente presente nel territorio degli Stati membri, è lo Stato in cui il minore si trova dopo aver presentato la domanda, e invita gli Stati membri ad attenersi alle sentenze della Corte di giustizia; sottolinea che, alla luce delle specifiche esigenze dei minori non accompagnati, è indispensabile che le loro richieste di asilo vengano gestite in via prioritaria al fine di adottare al più presto una decisione equa; invita gli Stati membri a sviluppare i propri sistemi di asilo allo scopo di dar vita a un quadro istituzionale armonizzato e adatto ai minori, che tenga conto delle esigenze particolari e delle diverse difficoltà dei minori non accompagnati, segnatamente delle vittime della tratta;

21. sottolinea che qualsiasi decisione concernente i minori non accompagnati deve essere presa sulla base di una valutazione individuale e nel rispetto dell'interesse superiore del minore;

22. condanna le situazioni di precarietà con cui devono improvvisamente confrontarsi questi minori, una volta raggiunta l'età adulta; invita gli Stati membri a condividere le migliori prassi e a prevedere meccanismi per sorvegliare il passaggio dei minori alla maggiore età; accoglie con favore i lavori del Consiglio d'Europa al riguardo e chiede alla Commissione di includere nelle proprie linee strategiche le migliori prassi riguardanti l'elaborazione di «progetti di vita personalizzati», elaborati per e con il minore;

23. invita gli Stati membri a definire le responsabilità di ciascun partner, segnatamente le autorità nazionali e locali, i servizi sociali, gli operatori socioeducativi, le famiglie e i rappresentanti legali, nell'attuare e monitorare i progetti di vita e nel garantirne il coordinamento;

24. sottolinea con forza che l'obiettivo finale, fin dall'arrivo sul territorio europeo di un minore non accompagnato, deve essere la ricerca di una soluzione duratura per il minore, nel rispetto dei suoi interessi; rammenta che la ricerca deve sempre iniziare con l'esame delle possibilità di ricongiungimento familiare, all'interno e all'esterno dell'UE, a condizione che ciò corrisponda all'interesse superiore del minore; sottolinea che sebbene, in linea di massima, sia possibile chiedere al minore di partecipare alla ricerca di familiari, non esiste tuttavia alcun obbligo di partecipazione a cui possa essere subordinato l'esito dell'esame per la concessione di protezione internazionale; rammenta che, nei casi in cui sia a rischio la vita del minore o quella dei suoi familiari, in particolare se questi ultimi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la comunicazione di informazioni in merito a tali persone deve avvenire in forma confidenziale al fine di non mettere a repentaglio l'incolumità dei soggetti interessati; invita gli Stati membri e tutte le loro autorità competenti a migliorare la cooperazione, in particolare eliminando tutti gli ostacoli burocratici al reperimento delle famiglie e/o alla loro riunificazione, e a condividere le pratiche migliori; chiede alla Commissione di monitorare l'attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in particolare dell'articolo 10, paragrafo 3, della stessa;

25. invita la Commissione a includere, negli orientamenti strategici, norme comuni, basate sulle pratiche migliori, in materia di requisiti da soddisfare per poter procedere al rimpatrio di un minore, in modo coerente, rispettando l'interesse superiore del minore e in base allo studio comparativo sulle prassi in materia del rimpatrio dei minori, pubblicato dalla Commissione nel 2011, che comprendeva un elenco di verifica e una raccolta delle pratiche migliori; rammenta con fermezza che una decisione di rimpatrio non può essere presa se esula dall'interesse superiore del minore, se vi sono rischi

Giovedì 12 settembre 2013

per la vita del minore, per la sua salute fisica e mentale, il suo benessere, la sua sicurezza, i suoi diritti fondamentali o quelli della sua famiglia, e che occorre valutare appieno le circostanze individuali di ciascun minore (e dei suoi familiari in caso di ricongiungimento familiare) e tenerne conto; ricorda che una decisione di rimpatrio può essere adottata solo dopo che è stato accertato che nel paese di ritorno il minore può beneficiare di provvedimenti sicuri, concreti e adeguati, che rispettino i suoi diritti e siano associati a misure di reinserimento nel paese di rimpatrio; esorta gli Stati membri, onde garantire un rimpatrio sicuro del minore, a stabilire accordi di cooperazione e monitoraggio con i paesi di origine e di transito e in collaborazione con le organizzazioni non governative, locali e internazionali, e a garantire la tutela e la reintegrazione dei minori dopo il rimpatrio; rileva che tali accordi sono un elemento vitale del rimpatrio; chiede alla Commissione di dare la priorità, nella valutazione della direttiva 2008/115/CE, al suo impatto sui minori non accompagnati, segnatamente gli articoli 10, 14, paragrafo 1, lettera c), e 17 della stessa; invita l'Unione europea ad adoperarsi al fine di migliorare la sua risposta alla cessazione dei fattori potenziali di migrazione, compresi i matrimoni precoci e forzati, nonché le pratiche tradizionali lesive, incluse le mutilazioni genitali femminili e la violenza sessuale su scala mondiale;

26. sottolinea che l'integrazione del minore non accompagnato nel paese ospitante deve avvenire attorno a un progetto individuale di vita, elaborato per e con il minore nel pieno rispetto della sua appartenenza etnica, religiosa, culturale e linguistica;

27. esorta gli Stati membri a prevedere l'obbligo, per le autorità pubbliche, di adottare misure a favore dei minori non accompagnati costretti a elemosinare; ritiene sia necessario evitare a qualunque costo lo sfruttamento dei minori costretti a elemosinare;

o
o o

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.

P7_TA(2013)0388

Situazione nella Repubblica democratica del Congo

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo (2013/2822(RSP))

(2016/C 093/27)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni,
- viste le dichiarazioni rilasciate dall'Alto Rappresentante Catherine Ashton il 30 agosto 2013 sulla situazione nel Kivu Nord e il 7 giugno 2012 e il 10 luglio 2012 sulla situazione nel Congo orientale,
- vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sulla situazione di instabilità e di insicurezza nella regione dei Grandi Laghi e, in particolare, nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo (RDC), adottata nella riunione di Paramaribo (Suriname) dal 27 al 29 novembre 2012,
- viste le conclusioni del Consiglio del 22 luglio 2013 sulla regione dei Grandi Laghi e del 10 dicembre 2012, del 19 novembre 2012 e del 25 giugno 2012 sulla situazione nella parte orientale della RDC,
- viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2053 (2012) sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo, 1925 (2010), 1856 (2008) che specifica il mandato della missione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (Monusco) e 2098 (2013) che ha rinnovato il mandato della Monusco,